

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2875

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GARZIA, SEPPIA, TONI, FURNARI, GOTTARDO, LAGANÀ,
CITTERIO, RUBBI EMILIO, BERNARDINI, LODI FAUSTINI
FUSTINI, BELLOCCHIO, FERRARI MARTE, FIANDROTTI,
GAITI, PATRIA**

Presentata il 13 ottobre 1981

Delega al Governo ad emanare norme in materia di adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio al trattamento normativo, economico e fiscale previsto per le pensioni di guerra

ONOREVOLI COLLEGHI! — La categoria dei mutilati ed invalidi per servizio e dei loro congiunti ha sempre seguito l'evolversi delle norme sulla pensionistica di guerra, sia inerente alla classificazione delle infermità con conseguente ascrizione a categoria, sia sull'importo degli assegni accessori: « assegno di superinvalidità » (articolo 15), « assegno di cumulo » (articolo 16), « trattamento complessivo e assegni di cumulo » (articolo 17), « assegno di incollocabilità » (articolo 20), « indennità di assistenza e di accompagnamento » (articolo 22) del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, Titolo II.

È opportuno ricordare le più recenti leggi in materia di pensioni di guerra: n. 313 del 1968; n. 585 del 1971; n. 45 del 1975; n. 875 del 1977 e decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978,

alle quali fanno riscontro le più recenti provvidenze per gli invalidi per servizio e loro congiunti: leggi n. 95 del 1971, n. 168 del 1974, n. 168 del 1975 e l'ultima del 26 gennaio 1980, n. 9 « Adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni di guerra dalla legge 29 novembre 1977, n. 875 e dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 ».

Dopo tale premessa è necessario evidenziare un fatto essenziale e cioè che il trattamento base pensionistico delle due categorie è diverso, perché diverse sono le norme che disciplinano la materia; per le pensioni di guerra è il decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, come accennato, e la pensione base è uguale per tutti, dal soldato al generale,

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

mentre per i mutilati ed invalidi per servizio la pensione base è calcolata in rapporto agli anni di servizio prestato e al grado rivestito (articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973).

Ora, proprio per tale ragione esistono delle differenze di trattamento tra le due categorie e ancora più rilevante è la differenza se si tiene conto che i mutilati e gli invalidi per servizio non sono soltanto quelli che per prima dell'evento invalidante avevano un rapporto di impiego con lo Stato perché in servizio permanente effettivo, ma anche coloro i quali durante il servizio militare di leva hanno contratto menomazioni, sempre per causa di servizio, e che non avevano alcun rapporto di impiego con lo Stato; quindi non inquadrati nei livelli legge n. 312 del 1980, per cui sono considerati tabellari e ne discende che la pensione è unica, ma inferiore a quella degli invalidi di guerra.

Quindi l'adeguamento delle pensioni di cui si tratta a quelle di guerra in virtù delle citate leggi è solo parziale e cioè riferito soltanto ai predetti assegni accessori, non per quanto riguarda gli altri benefici di legge. Non si è, perciò, raggiunta la parificazione perché adeguare significa pareggiare nel valore, nel grado e nella natura, rendere insomma uguale le pensioni privilegiate a quelle di guerra sotto ogni punto di vista, compresa l'esenzione fiscale per le predette pensioni privilegiate, le quali, ad ogni aumento, subiscono una progressiva decurtazione, contrariamente alle pensioni di guerra, non computabili nel reddito (articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978).

Onorevoli colleghi, ecco la ragione d'equità che ha, eventualmente, indotto

alcuni alla presentazione dei quattro progetti di legge citati.

Un particolare che sembra opportuno rappresentare è che già esiste per i familiari aventi diritto alla pensione di reversibilità, la legge n. 974 del 1967, di opzione per il trattamento della pensione di guerra, per cui la somma occorrente per la copertura della spesa sarebbe veramente minima se non addirittura irrisoria, dal momento che moltissimi titolari di pensione privilegiata, già in servizio permanente effettivo nelle Forze armate non opteranno per il trattamento dell'assegno di guerra, essendo per loro più favorevole quello contemplato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973 (testo unico sulle pensioni dello Stato) e ciò a prescindere dal fatto che i titolari di pensione privilegiata provenienti dal servizio permanente effettivo dovranno essere tenuti a restituire le somme introitate a titolo di equo indennizzo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, per i civili, e alla legge 23 dicembre 1970, n. 1094, per i militari.

Questa la situazione fino a quando il Senato in data 18 marzo e la Camera in data 16 settembre 1981, hanno approvato la cosiddetta legge delega sul riassetto delle pensioni di guerra.

In definitiva appare più che giusto consentire al mutilato ed invalido per servizio il diritto ad optare per la pensionistica di guerra qualora ritengano di avvalersi di una normativa diversa da quella di cui oggi godono.

Si ritiene pertanto che — in analogia a quanto stabilito dal Parlamento per le pensioni di guerra — la delega al Governo di approvare sia la formula più idonea, consentendo anche tutte le valutazioni del caso.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1982, sentito il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, disposizioni aventi valore di legge intese a consentire l'opzione, da parte dei titolari di pensione privilegiata diretta, indiretta e di reversibilità, per il trattamento normativo, economico e fiscale relativo alle pensioni di guerra.

L'opzione riguarda non solo il trattamento di pensione base, ma anche gli assegni accessori e comunque connessi alla pensione privilegiata.

ART. 2.

Le disposizioni di cui al precedente articolo 1 si applicano alle pensioni privilegiate liquidate o da riliquidarsi dallo Stato nonché altri fondi e casse richiamati nell'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177.

ART. 3.

Il diritto di opzione previsto dagli articoli precedenti può essere esercitato in qualsiasi momento. I maggiori benefici decorrono dal 1° gennaio 1981 qualora la domanda venga presentata all'amministrazione che ha in carico la partita di pensione entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge; qualora il termine di un anno venga superato, i maggiori benefici vengono corrisposti dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.

ART. 4.

L'onere derivante dalle disposizioni da emanarsi in base alla presente delega è valutato, in ragione d'anno, in lire 10 miliardi.

All'onere relativo si provvede mediante utilizzo degli appositi accantonamenti iscritti nel fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1982.